

I professionisti



CONSULENZA **INTEGRATA**

LI CONSULTING

the 1990s, the number of people with diabetes has increased in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes has increased from 1.5% in 1975 to 5.5% in 1995 (1). The prevalence of diabetes is expected to increase further in the next decades (2).

Diabetes is a chronic disease with a high prevalence of complications. The most common complications are retinopathy, nephropathy, neuropathy, and cardiovascular disease. The prevalence of these complications is high, and the risk of complications is increased in people with diabetes (3). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin (4).

The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with oral hypoglycaemic agents (5). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (6). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (7).

The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (8). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (9). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (10).

The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (11). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (12). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (13).

The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (14). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (15). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (16).

The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (17). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (18). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (19).

The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (20). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (21). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (22).

The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (23). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (24). The prevalence of complications is also increased in people with diabetes who are treated with insulin and oral hypoglycaemic agents (25).

INDICE DEI CONTENUTI

I redditi da lavoro autonomo 4

I nostri servizi 13

I redditi da lavoro autonomo	Descrizione generale	Approfondimenti	Allegati
	<p>4 Esercizio di arti e professioni</p>	<p>7 Riaddebito delle spese di vitto e alloggio al committente</p>	<p>11 Esempio di fattura</p>
	<p>5 Spese</p>	<p>9 Le anticipazioni in nome e per conto del cliente</p>	<p>13 I nostri servizi</p>
	<p>6 Acquisti intracomunitari</p>	<p>9 Deduzioni e detrazioni dei costi relativi agli autoveicoli</p>	

Esercizio di arti e professioni


Sono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizi diversi da quelle di impresa elencate dall'art. 2195 c.c.

La distinzione fra lavoro autonomo e attività imprenditoriale non è sempre facilmente identificabile e, talvolta, per individuare la qualificazione del reddito bisogna ricorrere alle decisioni giurisprudenziali e alle risoluzioni ministeriali pronunciate in materia.

Il reddito è determinato analiticamente dalla

differenza dei compensi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo di imposta; anche le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito. Non vi concorrono invece le sopravvenienze attive e passive e le perdite di beni o su crediti.

La determinazione del reddito viene effettuata in osservanza del c.d. **principio di cassa**, in base al quale concorrono alla formazione del reddito i compensi se percepiti (incassati) e le spese se effettivamente sostenute (pagate) nel periodo di imposta. Tale principio non presenta eccezioni in relazione ai compensi, mentre per alcune spese è prevista la deducibilità in base al principio di competenza.



Il carattere puramente informativo e non esaustivo delle notizie contenute nella presente dispensa non consente di assumere decisioni di natura operativa, la cui adozione non può pertanto prescindere da approfondimenti specifici.

Metodo di pagamento/ incasso		REDDITO
Bonifico	accreditato 30 dicembre 2011 valuta 5 gennaio 2012	2011
Assegno	Rileva il momento della consegna/ricevimento dell'assegno non quello relativo al versamento/prelievo in banca	2011 2012
Carta di credito	rileva la data di utilizzo	2011 2012

Qualora le spese siano superiori ai compensi si determina un risultato negativo (c.d. perdita) che può essere utilizzata per compensare altri redditi, di qualsiasi natura (anche non di lavoro autonomo), realizzati dal soggetto stesso, nello stesso esercizio; l'eventuale eccedenza non può essere riportata negli anni successivi.

Spese

Spese ordinarie

Le spese ordinarie sono generalmente interamente deducibili, purché inerenti e documentate (fattura, ricevuta fiscale, scontrino integrato, scheda carburante).

Per quanto riguarda le spese per prestazioni di lavoro subordinato sono deducibili tutte le spese relative al personale dipendente e si applica il principio di cassa ordinario e non quello c.d. allargato comprendente i compensi corrisposti dal 1° al 12 gennaio.

Le quote del TFR accantonate e i premi assicurativi seguono il principio di competenza e non quello di cassa.

Spese ordinarie parzialmente deducibili

Si tratta di alcune spese per le quali la legge prevede una diversa percentuale forfettaria di deducibilità.

Spese	Limiti deducibilità
Alberghi e ristoranti	75% dell'importo nel limite del 2% dell'ammontare dei compensi salvo il caso di spese riaddebitate secondo il metodo descritto tra gli approfondimenti
di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta
Convegni, congressi corsi di aggiornamento	50% dell'ammontare ivi comprese le spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione comunque assunte al 75%
IRAP	In presenza di interessi passivi e spese per lavoro dipendente è deducibili il 10% dell'IRAP versata

Spese relative a beni strumentali

Un bene è strumentale quando è possibile considerarlo un elemento patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente nell'ambito dell'attività.

Per i beni strumentali di proprietà è deducibile una quota di ammortamento, in base al principio di competenza. L'ammortamento si calcola applicando al costo di acquisto dei beni strumentali le aliquote previste dall'apposito decreto ministeriale. E' facoltà del contribuente effettuare o meno gli ammortamenti e farlo nella misura ritenuta più idonea, fermo restando il limite massimo previsto dall'aliquota ministeriale.

Per i beni di valore inferiore a 516,46 euro è consentita la deducibilità integrale nel periodo di imposta in cui si è verificato l'effettivo pagamento del bene.

Per i beni ad utilizzo promiscuo la deducibilità delle quote di ammortamento è ammessa nella misura del 50% salvo per quanto riguarda i mezzi di trasporto che sono soggetti a due limitazioni:

- . deducibilità del 40%

. ammontare massimo dei costi di acquisizione (per una più ampia trattazione si rimanda all'approfondimento)

Le spese relative ai mezzi di trasporto (carburante, spese di manutenzione, ecc.) sono anch'esse deducibili parzialmente (40%)

Le spese di impiego dei beni strumentali ad utilizzo promiscuo sono generalmente deducibili al 50%

Per i telefoni, sia cellulari che fissi (compreso FAX, connessione ad internet, ecc.) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e di manutenzione sono deducibili nella misura dell'80%.

Immobili

Immobili in locazione.

Sono deducibili i canoni di locazione e le relative spese pagati nel periodo di imposta. Le spese d'ammortamento, ristrutturazione e manutenzione sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi successivi.

Immobili di proprietà

A partire dal 2010 sono indeducibili le quote di ammortamento relative agli immobili. Sono deducibili le spese relative all'immobile (riscaldamento, spese condominiali, ecc.) Le spese d'ammortamento, ristrutturazione e manutenzione sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi successivi.

Immobili in leasing

A partire dal 2010 sono indeducibili i canoni di leasing relativi agli immobili.

Sono deducibili le spese relative all'immobile (riscaldamento, spese condominiali, ecc.)

Le spese d'ammortamento, ristrutturazione e manutenzione sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi successivi.

INTRASTAT

In caso di acquisti di beni e servizi intracomunitari è obbligatorio presentare gli elenchi riepilogativi per le quali l'assolvimento dell'IVA spetta al committente.

Dal 2010 tali elenchi possono essere presentati solo in forma telematica.

In particolare, si sottolinea l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi:

- anche per le prestazioni di servizio intracomunitarie (es: acquisto di software);
- con **periodicità trimestrale**, per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, ovvero con **periodicità mensile** per i soggetti che non si trovano in tali condizioni;
- agli uffici doganali **esclusivamente per via telematica** entro il giorno **25 del mese successivo** al periodo di riferimento.

Riaddebito delle spese vitto e alloggio al committente

Premessa

Il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (noto come Manovra Prodi o Manovra bis) con l'articolo 36 comma 29, ha introdotto, nell'articolo 54 comma 5 del Tuir, un nuovo regime per la deducibilità, in capo ai professionisti, delle spese di vitto e alloggio sostenute nello svolgimento dei loro incarichi professionali. Il nuovo regime, che comporta delle implicazioni anche per i clienti dei professionisti, è stato commentato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28 del 4 agosto 2006 paragrafo 38. Nel seguito si esamina la novità citata e le sue implicazioni applicative.

Situazione antecedente le modifiche

Prima della modifica introdotta dal Decreto Legge n. 223 citato, la deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dai professionisti era regolata dal comma 5 dell'articolo 54 del Tuir. In base a tale norma, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi erano deducibili per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Per contro, dette spese se riaddebitate al cliente, costituivano, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, sempre parte integrante del compenso. Conseguentemente, tale compenso, in quanto compenso professionale, doveva essere assoggettato ad Iva, ritenuta alla fonte e contributi previdenziali. L'opinione dell'Agenzia delle Entrate era basata sul concetto che le spese, di vitto e alloggio, sostenute da un professionista nello svolgimento della sua attività, erano spese inerenti alla produzione del reddito e mai spese sostenute in nome e per conto del cliente per le quali esiste la regola del non assoggettamento ad Iva, ritenuta alla fonte e contributi previdenziali (Risoluzione n. 20 del 20 marzo 1998 e Risoluzione n. 69/E del 21 marzo 2003). Contraria a tale tesi esisteva una isolata decisione della Commissione Tributaria Centrale del 21/3/1994, n. 785. Una conseguenza di tale sistema era quella di limitare la deducibilità di alcuni costi ma di

considerare interamente tassabili gli stessi costi una volta che fossero riaddebitati al cliente creando, nel caso di superamento del limite del 2%, una parziale ma ingiustificata doppia tassazione in capo al professionista.

La soluzione "bocciata"

Anche al fine di evitare le conseguenze svantaggiose sopra citate era in uso una prassi che consisteva nel far sostenere direttamente al cliente le spese di vitto e alloggio. Con tale sistema:

il cliente, tramite apposite convenzioni o accordi, poteva ottenere prezzi migliori, con un sicuro risparmio;

e il professionista evitava di dover sostenere dei costi, a volte con deducibilità parziale e, al momento del riaddebito e dell'incasso, di dover rilevare dei compensi interamente tassabili.

Questa procedura è stata oggetto di un commento da parte della Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte nel corso di una conferenza tenutasi il 6 aprile 2006 e poi ribadito nel corso di una teleconferenza del 18 maggio 2006 (Torino, diretta Map). In sintesi, l'opinione espressa dai rappresentanti dell'Amministrazione Finanziaria era che anche nel caso in cui le spese fossero sostenute direttamente dal cliente, ma a favore di un professionista, in relazione ad un incarico professionale, dette spese rientravano nel concetto di compensi in natura a favore del professionista e il cliente poteva dedurre dette spese solo se incluse nella fattura del professionista. Tale risposta, ancorché mai ufficializzata in una apposita circolare, implicava l'ulteriore ed inevitabile conseguenza dell'assoggettamento ad Iva, ritenuta alla fonte e contributi previdenziali delle spese in esame.

La soluzione del Decreto Legge n. 223

L'articolo 36, comma 29 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, ha regolato in modo innovativo la fattispecie relativa alla deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dal cliente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.

In base alla nuova formulazione del comma 5 dell'art. 54 del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute dal cliente per conto del

professionista, e da questi addebitate in fattura per l'importo effettivamente pagato dal cliente (committente del servizio professionale), sono integralmente deducibili in capo al professionista nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e, quindi, non soggiacciono al limite di deducibilità del 2% dei compensi previsto dallo stesso comma 5 citato.

Tuttavia, per la corretta applicazione della nuova regola occorre osservare una serie di adempimenti che possono essere riassunti come segue:

- il cliente deve anticipare la spesa per il servizio di vitto e alloggio;
- il cliente deve ricevere, da colui che presta il servizio di vitto e/o alloggio, un documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;
- il cliente deve comunicare al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta ed inviare allo stesso copia del documento ricevuto dal fornitore del servizio;
- il professionista deve emettere la fattura al cliente, comprensiva dei compensi e delle spese in esame;
- il professionista deve registrare nei costi la copia del documento ricevuto dal cliente;
- il cliente effettua il pagamento al netto delle spese già sostenute (oltreché della ritenuta alla fonte applicabile). Solo al ricevimento della fattura da parte del professionista, il cliente (impresa o società committente) potrà considerare fiscalmente deducibile l'importo delle spese di vitto e alloggio.

Al rispetto della procedura citata, le spese di vitto e alloggio diventano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo per il professionista e non sono soggette alla regola di deducibilità del 2% dei compensi. Tuttavia, l'indicazione in fattura di dette spese, e la loro qualificazione quale compenso professionale, comporta inevitabilmente il loro assoggettamento ad Iva, ritenuta alla fonte e contributi previdenziali. Inoltre, è opportuno rilevare che la procedura citata, considerata indispensabile dall'Agenzia delle Entrate per ottenere la deducibilità integrale, (vedasi Circolare n. 28 del 4 agosto 2006 paragrafo 38), comporta:

- che il professionista utilizzi una copia del documento intestato al proprio cliente per

registrare il relativo costo nelle sue scritture contabili (ancorché in tale documento debba risultare l'esplicito riferimento al professionista stesso);

- uno sfasamento tra compenso "contabile" cioè risultante dalla fattura emessa e compenso "effettivo" cioè incassato dal professionista.

Conclusioni

Le due regole di deducibilità fiscale delle spese di vitto e alloggio per i professionisti sopra illustrate, cioè quella limitata al 2% dei compensi e quella integrale, sono due regole alternative che coesistono. Infatti, entrambe sono contenute nel comma 5 dell'articolo 54 del Tuir in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Conseguentemente, se vengono rispettati i requisiti e gli adempimenti richiesti per la deduzione integrale (sostenimento delle spese direttamente dal cliente, comunicazione al professionista dell'importo, consegna di copia della documentazione e riaddebito in fattura da parte del professionista) è possibile dedurre integralmente dette spese, in caso contrario risulta applicabile la prima regola che limita la deducibilità al 2% dei compensi professionali.

La nuova regola di deduzione integrale è stata introdotta dal Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 che è entrato in vigore lo stesso 4 luglio 2006. Nel Decreto non viene prevista una particolare data di decorrenza per la nuova regola.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28 del 4 agosto 2006 nulla dice a tale proposito. Trattandosi di una norma innovativa legata ad una serie di adempimenti, documentali e contabili, si consiglia la sua applicazione solo dal 4 luglio 2006 in poi.

Rimborso spese ai professionisti: le anticipazioni in nome e per conto del cliente

Il rimborso ai professionisti delle spese diverse da quelle di viaggio, vitto e alloggio

Secondo quanto ha chiarito la C.M. n. 1/RT del 15/12/1973, alla formazione del reddito imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto, concorre l'intero ammontare dei compensi percepiti dal professionista per la prestazione di lavoro autonomo, al lordo delle spese sostenute dallo stesso per conseguire i compensi stessi.

Vanno, pertanto, escluse dalla ritenuta soltanto le somme ricevute dall'esercente arti e professioni a titolo di rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente.

I rimborsi spese concorrono alla formazione della base imponibile in base al principio dell'accessorietà rispetto alla prestazione principale (R.M. n. 20/E del 20/3/1998), mentre sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché documentate.

In sintesi, per escludere dalla base di commisurazione della ritenuta il rimborso delle spese occorre che:

- le spese non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo;
- le spese siano analiticamente documentate;
- la documentazione giustificativa della spesa sia intestata al cliente del professionista.

Rientrano, ad esempio, fra i suddetti rimborsi spese non soggetti a ritenuta i rimborsi per pagamenti di tasse (concessione governative, marche da bollo, valori bollati, etc.), di diritti di cancelleria e di misura e quelli per acquisto di materiale sostenute dall'esercente arti e professioni per conto del cliente.

La disciplina IVA dei rimborsi spese ai professionisti

Il rimborso delle spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente nell'espletamento degli incarichi conferiti non partecipa alla formazione della base

imponibile e del volume d'affari del professionista ai sensi dell'art. 15 comma 1 n. 3 del D.P.R. n. 633/72.

Le spese indicate, sostenute nell'interesse del committente, devono essere provate con la documentazione intestata al cliente ovvero, nel caso in cui siano costituite da marche da bollo o da diritti corrisposti agli Uffici, devono risultare da un'apposita specifica di liquidazione effettuata in un modulo a parte oppure nella parcella o nella fattura intestata al cliente committente del servizio e che siano consegnati a quest'ultimo a giustificazione della richiesta di rimborso.

Sono fuori dalla base imponibile solo le somme che, dalla relativa documentazione, risultano essere state anticipate in nome e per conto della controparte.

Al contrario, il rimborso delle altre somme che non rivestono tale carattere, come ad esempio il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto e alloggio o il rimborso delle spese per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione rientrano nella base imponibile e devono essere regolarmente assoggettate ad IVA alla stessa stregua del compenso percepito dal professionista per la prestazione resa.

Sono, pertanto, in ogni caso imponibili e concorrono alla formazione del volume d'affari del percipiente i compensi per le missioni e per i rimborsi delle spese corrisposti forfetariamente.

Deduzione e detrazione dei costi relativi agli autoveicoli

Le modifiche normative relative alle modalità di detrazione delle spese relative agli autoveicoli hanno ingenerato non poca confusione nei contribuenti. Nel corso dell'anno per i professionisti la detrazione ai fini delle imposte dirette è passata dall'80% al 25% per poi approdare al 40%.

Deduzione ai fini delle imposte sul reddito (Art. 164 del DPR 917/1986)

Il costo di acquisto degli autoveicoli è deducibile nella misura del 40% del costo di

acquisto. Nel determinare l'ammontare deducibile non bisogna tener conto del costo di acquisto che eccede Euro 18.075,99.

Nel caso di acquisto di un motociclo (cilindrata superiore a 50 cc) la percentuale di detrazione rimane invariata ma nel calcolo dell'ammontare deducibile non bisogna tener conto del costo di acquisto che eccede Euro 4.131,66; nel caso dei motocicli l'ammontare del costo scende a euro 2.065,83.

I professionisti possono dedurre un solo veicolo e nel caso di studi associati è deducibile un solo veicolo per associato.

Detrazione ai fini dell'Imposta del Valore Aggiunto (DPR 633/72 Art 19-bis1 comma 1 lettera c)

L'IVA sull'acquisto degli autoveicoli è detraibile nella misura del 40% qualora il veicolo non sia utilizzato interamente per fini professionali. La medesima detraibilità vale per le spese di uso e manutenzione dell'autoveicolo. Resta invece indetraibile l'IVA sui pedaggi autostradali.

Ammortamenti	Deducibilità	Note
CICLOMOTORI	40%	costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826. Massimo ammortamento deducibile euro 207
LEASING	40%	I costi dei canoni vanno rapportati al costo di acquisto dell'autovettura per il concedente.
NOLEGGIO		In caso di locazione e di noleggio, per entrambe le categorie, non si tiene conto del costo eccedente i seguenti limiti: * Euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; * Euro 774,69 per i motocicli; * Euro 413,17 per i ciclomotori.

IVA	Detraibilità
Costi AUTOVETTURE	40%
Carburanti AUTOVETTURE	40%

COSTI	Deducibilità
Costi AUTOVETTURE	40%

Ammortamenti	Deducibilità	Note
AUTOVETTURE	40%	Costo massimo ammesso fiscalmente euro 18.076. Massimo ammortamento fiscale 4 anni (25%). Massimo ammortamento annuo deducibile euro 1.807
MOTOCICLI	40%	costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 1.653. Massimo ammortamento deducibile euro 413

Mario ROSSI

Mario ROSSI

Corso Fiume, 10
10133 . Torino
P.IVA 423143455
CF AAA BCD 67D18 L2129U

Fattura n. **1/2010**
Del **18 gennaio 2010**

Studio ROSSI
Corso Fiume, 10
10133 . Torino
T 011 6606385
F 011 6606387

Spett.le
Società
Indirizzo
CAP . Città
CF
P.IVA

Descrizione prestazioni	Importo
Descrizione	€1.000,00
Imponibile prestazioni	€1.000,00
Cassa previdenziale	€40,00
Totale imponibile	€1.040,00
IVA 20%	€208,00
Spese sostenute in nome e per conto del cliente	
Descrizione	€200,00
art. 15 del D.P.R. n. 633/72	
TOTALE FATTURA	€1.448,00
Ritenuta d'acconto	€200,00
NETTO DA VERSARE	€1.248,00

Scadenza
Coordintae IBAN
Intestazione conto

the 1990s, the number of people who have been employed in the public sector has increased in all countries. The increase has been particularly large in the United States, where the public sector has grown from 10.5% of the total workforce in 1970 to 17.5% in 1995. In the United Kingdom, the public sector has grown from 12.5% of the total workforce in 1970 to 18.5% in 1995.

The increase in the public sector has been driven by a number of factors. One of the most important is the aging of the population. As the population ages, the need for social security and health care increases. This has led to a large increase in government spending on these programs. Another important factor is the growth of the welfare state. In many countries, the welfare state has expanded significantly since the 1970s. This has led to a large increase in government spending on social services.

The increase in the public sector has also been driven by the growth of the service economy. In many countries, the service economy has grown significantly since the 1970s. This has led to a large increase in government spending on education, health care, and other social services. The growth of the service economy has also led to a large increase in government spending on infrastructure and other public works.

The increase in the public sector has had a number of effects. One of the most important is the increase in government spending. This has led to a large increase in the size of the public sector. Another important effect is the increase in government debt. In many countries, government debt has increased significantly since the 1970s. This has led to a large increase in the interest rate on government debt.

The increase in the public sector has also had a number of effects on the economy. One of the most important is the increase in government spending. This has led to a large increase in the size of the public sector. Another important effect is the increase in government debt. In many countries, government debt has increased significantly since the 1970s. This has led to a large increase in the interest rate on government debt.

The increase in the public sector has also had a number of effects on the economy. One of the most important is the increase in government spending. This has led to a large increase in the size of the public sector. Another important effect is the increase in government debt. In many countries, government debt has increased significantly since the 1970s. This has led to a large increase in the interest rate on government debt.

The increase in the public sector has also had a number of effects on the economy. One of the most important is the increase in government spending. This has led to a large increase in the size of the public sector. Another important effect is the increase in government debt. In many countries, government debt has increased significantly since the 1970s. This has led to a large increase in the interest rate on government debt.

The increase in the public sector has also had a number of effects on the economy. One of the most important is the increase in government spending. This has led to a large increase in the size of the public sector. Another important effect is the increase in government debt. In many countries, government debt has increased significantly since the 1970s. This has led to a large increase in the interest rate on government debt.

The increase in the public sector has also had a number of effects on the economy. One of the most important is the increase in government spending. This has led to a large increase in the size of the public sector. Another important effect is the increase in government debt. In many countries, government debt has increased significantly since the 1970s. This has led to a large increase in the interest rate on government debt.

I nostri servizi

Linea Impresa Consulting, attraverso i suoi professionisti, propone un prodotto completo fornendo servizi pensati per le specifiche esigenze dei clienti.

Più tempo per l'imprenditore per fare l'imprenditore

In un mercato sempre più competitivo e complesso, l'imprenditore è spesso costretto a dedicare molto del suo tempo per coordinare differenti professionisti, dedicarsi a problemi contabili e fiscali, ricercare finanziamenti, aggiornare sistemi informatici.

Ed è per questo che l'imprenditore ha sempre più bisogno della collaborazione di partner qualificati che sappiano collaborare fra di loro per poter risolvere rapidamente i problemi dell'azienda e per potersi dedicare a tempo pieno alla propria attività.

LI Consulting

T. +39(011)6600186

F. +39(011)6606387

info@liconsulting.it

L.I. CONSULTING S.r.l.

Corso Fiume, 10

10133 Torino

www.liconsulting.it

**L.I.
CONSULTING**

Contabilità e consulenza fiscale

Gestione della contabilità, consulenza fiscale in materia di imposte dirette e indirette, predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali e del bilancio, consulenza nel settore delle paghe, predisposizione di bilanci infrannuali.

Studi di settore

L'introduzione degli studi di settore rende necessaria una attenta analisi degli indici di coerenza e della congruità tipici del settore. Il calcolo di questi indicatori non deve essere fatto al termine dell'esercizio a soli fini fiscali, ma è al contrario molto importante un periodico monitoraggio.

L'offerta di LI CONSUTING prevede:

- calcolo mensile degli indici di coerenza tipici del settore (rotazione del magazzino, margine di ricarico, produttività per addetto, ecc)
- calcolo mensile della consistenza del magazzino
- calcolo della congruità mediante l'applicazione dello studio di settore almeno due volte l'anno.

Contabilità condivisa

Tandem - Gestione Contabile Condivisa è la soluzione OSRA (Sispac Cosmo) che permette di **condividere alcune applicazioni del Sistema Informativo permettendo ai clienti di accedere, attraverso internet, alle applicazioni software residenti sui nostri server.**

L'azienda cliente, operando direttamente sui nostri sistemi, non avrà pertanto più la necessità di acquistare e mantenere una propria infrastruttura hardware e software.

Corsi di approfondimento

Oltre ai periodici incontri con i clienti, LI CONSULTING ha pensato di comprendere nella propria offerta almeno 4 ore annuali di corsi su argomenti di specifico interesse per i clienti.



LI Consulting

CONSULENZA **INTEGRATA**

L.I. CONSULTING S.r.l.
Via Giolitti, 54
10123 Torino
www.liconsulting.it

T. +39(011)6600186
F. +39(011)6601614
info@liconsulting.it

L.I.
CONSULTING